

L'intervento del Tribunale di Napoli in materia di rapporti tra sistema creditizio e Mcc

# Il credito abusivo è da risarcire

## Paga i danni la banca che ha concesso un mutuo garantito

Pagina a cura  
di MARCELLO POLLIO  
E ANGELO SICA

**L**a banca che concede un mutuo a un soggetto incapace di rimborsarlo, contando sulla garanzia assicurata dallo Stato tramite Medio credito centrale (Mcc), e che utilizza la provvista data a prestito per estinguere un pregresso debito chirografario deve risarcire il danno. La decisione arriva dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 381 del 27 dicembre 2024, nel solco della pronuncia del Tribunale di Asti dell'8 gennaio 2024 (si veda *ItaliaOggi Sette* del 29/1/2024). Una sentenza che sembra andare in contrasto all'ordinanza del 5 marzo scorso, n. 5841 delle S.U. della Cassazione (si veda *ItaliaOggi* dell'11 marzo scorso), ma che a ben vedere non ha assonanza, poiché la situazione esaminata è ben diversa, giacché il mutuo concesso senza i presupposti ne ha comportato la nullità sotto diversi profili, per l'illiceità della concreta causa del negozio giuridico. La banca, infatti, incorre nella (sub specie) di indebita percezione di erogazioni pubbliche così concretizzando un illecito ai danni della compagine imprenditoriale mutuataria e del suo ceto creditorio. Illecito che, se causa danni a tali soggetti, obbliga appunto l'istituto bancario al risarcimento. Il Tribunale partenopeo ritorna, quindi, su un tema che ha destato a inizi dell'anno scorso molto scalpore e fatto tremare gli equilibri tra sistema creditizio e Mcc, poiché già il Tribunale di Asti aveva affermato la nullità di un contratto di mutuo bancario garantito dallo Stato a causa della presunta consapevolezza della banca circa il dissesto della società finanziata.

Il sistema bancario italiano che, durante la fase del Covid, aveva potuto consolidare i propri bilanci grazie al supporto delle garanzie statali, aveva visto moltissime banche erogare diversi mutui, soprattutto da parte di quelle più a rischio di dover appostare riserve di capitale per mantenere gli equilibri imposti dalla normativa di vigilanza, così da non riclassificare i loro crediti verso la clientela a rischio. I

mutui garantiti da Mcc (e Sace) permettevano in tantissimi casi di chiudere le posizioni chirografarie, affidate e utilizzate dalla clientela, per sostituirle con esposizioni a medio lungo termine ma garantite per la banca.

**Le ragioni della pronuncia.** Il presupposto è sempre lo stesso: il mancato utilizzo della diligenza professionale richiesta alle banche nell'eseguire un'appropriata analisi del merito creditizio. Identico anche lo scopo della concessione dei mutui garantiti da Mcc: non già la concessione di liquidità all'impresa per favorirne la continuità aziendale ma quello di accedere alla garanzia statale al fine di estinguere esposizioni aventi natura chirografaria e quindi prive di tutela, che probabilmente non sarebbero mai state soddisfatte nella conseguente procedura di fallimento o liquidazione giudiziale, così ponendo in atto un comportamento di concessione abusiva di credito. Con l'escusione della garanzia Mcc ottenuta, al contrario, la banca riesce ad assicurarsi un ristoro di gran parte del credito (nella maggioranza dei casi fino all'80%) con tempistiche e percentuali di soddisfazione più favorevoli rispetto a una procedura concorsuale. Il Tribunale di Napoli, con la nuova pronuncia, aggiunge un ulteriore elemento: l'individuazione del danno causato dalla condotta dell'istituto di credito. Il mutuo concesso, infatti, ha concorso all'illegittima prosecuzione dell'attività aziendale e, quindi, all'aggravamento del dissesto protrattosi sino all'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa cliente della banca.

**La richiesta danno del curatore.** Con la decisione del 27 dicembre 2024, n. 381 del Tribunale di Napoli, nell'ambito di un'opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii), è stato affrontato il tema della validità dei mutui garantiti da Mcc, concentrandosi sul comportamento dell'ente creditizio nell'erogazione del finanziamento. L'istituto di credito aveva richiesto l'ammissione al passivo per il credito vantato nei confronti dell'impresa in relazione alla residua esposizione di un

finanziamento agevolato Covid-19. Il curatore, per contro, aveva eccepito la nullità del mutuo per illiceità della causa e contrasto con norme imperative, nonché la sussistenza di un maggiore contro-credito di natura risarcitoria, quale conseguenza della concessione abusiva del finanziamento e dell'aggravamento del dissesto provocato dalla continuazione illegittima dell'attività.

La sentenza analizza la fondatezza delle eccezioni formulate dalla curatela per contrastare l'ammissione al passivo della pretesa creditoria, nonostante fosse basata su un decreto ingiuntivo divenuto inopponibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c. prima dell'apertura della liquidazione giudiziale (e qui sta il collegamento alla recente S.U. Cass. n. 5841/2025) L'istituto di credito sosteneva infatti che il giudicato formatosi rispetto all'ingiunzione di pagamento coprisse tutte le eccezioni formulate, poiché deducibili nel giudizio di opposizione che poteva essere proposto dal debitore. La curatela, per converso, ha eccepito un contro-credito risarcitorio riferito anche a un periodo successivo alla formazione e al passaggio in giudicato dell'ingiunzione di pagamento, su cui alcuna eccezione di giudicato può essere formulata. Ciò appurato, secondo il giudice partenopeo la banca non avrebbe effettuato un'istruttoria adeguata sullo stato economico-finanziario dell'impresa, concedendo il finanziamento senza una valutazione approfondita della capacità di rimborso. Dai documenti agli atti emergono infatti una serie di elementi gravi precisi e concordanti e in grado di fondare la consapevolezza della banca sullo stato di crisi della società, che presentava una serie di passività pregresse (desumibili da sconfini in Centrale rischi, un'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle entrate e un pignoramento azionato da un creditore) e un andamento economico negativo riscontrabile dai bilanci pubblici. Ciononostante, la banca aveva comunque erogato il finanziamento, che, meno di dieci mesi dopo, è stato risolto per inadempimento. Tale circostanza, ad avviso del Tri-



bunale, rafforza l'ipotesi:

(i) di concessione abusiva del credito ai danni dell'impresa ora in liquidazione giudiziale e, conseguentemente, del relativo ceto creditorio, che, in ragione del procrastinarsi dell'apertura della procedura concorsuale a seguito della concessione del mutuo, ha subito l'aggravamento del dissesto della debitrice e l'erosione di ogni garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., e

(ii) che il mutuo fosse stato concesso non per un effettivo sostegno alla ripresa dell'impresa, ma per garantire alla banca una copertura parziale del rischio attraverso la garanzia statale.

Il Tribunale, in conclusione, accogliendo le eccezioni del curatore, ha respinto l'opposizione allo stato passivo della banca, sul presupposto che il controcredito risarcitorio vantato dalla liquidazione giudiziale, qualificabile

in termini di aggravamento del dissesto, maturato successivamente alla erogazione del mutuo, fosse di importo di gran lunga superiore alla pretesa dell'istituto di credito.

**Le implicazioni per il settore bancario e per le imprese.** Le due pronunce giudiziarie pongono interrogativi rilevanti sul futuro dei mutui assistiti da garanzia pubblica, in particolare su quelli concessi nel periodo post-pandemico. Il sistema delle garanzie pubbliche è stato concepito per sostenere le imprese in difficoltà, ma l'assenza di adeguati controlli da parte degli istituti di credito sta facendo venire a galla la concessione di finanziamenti a soggetti che non avevano le capacità economiche per rimborsarli. Il pericolo per le banche è duplice: da un lato, potrebbero vedersi private delle garanzie statali su mutui conte-

stati in sede giudiziaria, con un conseguente deterioramento della qualità del credito nei loro bilanci; dall'altro, potrebbero essere chiamate a rispondere per il loro comportamento nelle sedi giudiziarie, con potenziali azioni di responsabilità e richieste di risarcimento danni. Inoltre, le curatele delle liquidazioni giudiziali (cioè, fallimenti) potrebbero continuare a sollevare eccezioni e opporre controcrediti nei confronti delle banche, riducendo o azzerando le loro pretese sui crediti vantati. Questo potrebbe generare un'ondata di contenziosi tra istituti di credito e procedure concorsuali, con impatti significativi sul settore finanziario e nel mercato degli Npl (Non performing loans), così come nel modo delle ristrutturazioni aziendali.

— © Riproduzione riservata — ■

## Il principio

La decisione del Tribunale di Napoli

La concessione, da parte di una banca, di un mutuo a un soggetto insolvente per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, oltre a presentare molteplici profili di nullità, concretizza un illecito ai danni della mutuataria e del suo ceto creditorio

## Revoca possibile solo a determinate condizioni

Uno degli aspetti più critici nell'ambito dei finanziamenti garantiti da Mediocredito Centrale (Mcc) e Sace riguarda la possibilità di revoca della garanzia e le patologie del finanziamento. Le recenti "Linee guida per la ristrutturazione dei crediti garantiti da Mcc/Sace" dell'Associazione Krino (si veda *ItaliaOggi* del 10/12/2024) hanno evidenziato le condizioni in cui la garanzia pubblica può essere esclusa e i rischi per le banche che abbiano concesso finanziamenti senza il rispetto delle dovute verifiche di solidità patrimoniale del mutuatario. In particolare, il punto 7 delle linee guida chiarisce che la garanzia statale può essere revocata nei seguenti casi: 1) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficia-

ria: se l'impresa non soddisfa più i requisiti necessari per mantenere la garanzia; 2) inadempimento nell'utilizzo dei fondi: se l'impresa non rispetta il vincolo di destinazione delle somme erogate attraverso il finanziamento garantito, risultando così inadempiente. La revoca può avvenire sia prima che dopo l'escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, con diverse implicazioni sulla partecipazione al concorso tra i creditori e sulla natura del credito del garante pubblico. Il documento di Krino ha chiarito che esiste il rischio che un finanziamento possa essere dichiarato nullo per illiceità della causa, per esempio se erogato senza perseguire lo scopo tipico del contratto di mutuo e al solo fine di ot-

tenere la garanzia statale. In tali casi, il soggetto finanziatore può vedere il proprio credito non ammesso al passivo in una procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, la nullità del finanziamento principale può influire sulla validità della garanzia prestata da Sace/Mcc, poiché, nonostante l'autonomia della garanzia, la giurisprudenza consente al garante autonomo di sollevare eccezioni relative all'inesistenza del credito principale derivante da nullità per violazione di norme imperative o illiceità della causa. Tali considerazioni portano a ritenere nulla la garanzia di Sace/Mcc in ipotesi di nullità del finanziamento per contrarietà a norme imperative.

— © Riproduzione riservata — ■